CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
64.
SITZUNG
7 - 6 - 1966

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: PUPP

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

Ore 9.40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DE CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3.6.1966.

DE CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io vorrei che fosse fatta la verifica del numero legale...

PUPP (Vicepresidente - S.V.P.): Non occorre, perché si fa quando si vota...

MITOLO (M.S.I.): Come, quando si vota?

PUPP (Vicepresidente - S.V.P.): Al momento della votazione...

MITOLO (M.S.I.): Allora abbiamo letto un processo verbale, sul quale molti consiglieri...

PRESIDENTE: Sì, ho chiesto se ci sono osservazioni; se ci sono delle osservazioni da fare sono pronto ad accettarle.

MITOLO (M.S.I.): Se non c'è nessuno, che osservazioni si possono fare?

PRESIDENTE: È così...

MITOLO (M.S.I.): E va bene.

PRESIDENTE: Prosegue la discussione al punto 10 dell'ordine del giorno: *disegno di legge costituzionale voto* (n. 1): « *Modifiche alla composizione della Corte Costituzionale* ».

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): (*legge*).

Posso aggiungere così, verbalmente, che delle 4 Regioni che si erano impegnate alla iniziativa, finora ha portato in porto la votazione e trasmesso a Roma, successivamente, il testo, il Friuli-Venezia-Giulia. La Sardegna si trova in situazione analoga alla nostra, vale a dire se ne sta occupando o ha finito di occuparsene in questi giorni la competente commissione, e il testo andrà in questi giorni al Consiglio — si tenga presente che anche la Sardegna ha avuto vicende di crisi in questo

periodo —, mentre per la Valle d'Aosta non ho informazioni recentissime, perché anche lì c'è stata una situazione particolare, che in questi giorni dovrebbe essersi finalmente sbloccata; si è avviata comunque una nuova possibilità di funzionamento degli organi autonomi, per cui dovrebbe essere anche di prossimo varo, il voto anche da parte della Valle d'Aosta. Sulla posizione della Sicilia è detto qui; la posizione della Sicilia non è mutata. Ecco quindi queste alcune cose, a completamento di quanto ho detto nella relazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa libro fondiario, caccia e pesca per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: Chi prende la parola in discussione generale? Nessuno, allora dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 1

La Corte costituzionale è composta di venti giudici nominati cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, cinque dalle Regioni, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dal Presidente della Repubblica.

Pongo in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 2

I giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle Regioni sono eletti da un collegio formato da tre delegati per ciascuna Regione. I componenti di questo collegio sono eletti da ciascun Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Pongo in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 3

I giudici della Corte costituzionale di nomina regionale sono eletti a scrutino segreto e con maggioranza assoluta dei componenti il collegio dei delegati regionali.

I nomi degli eletti vengono comunicati immediatamente al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente della Repubblica.

Pongo in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 4

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili. Per ciascun giudice il dodicennio decorre dal giorno del giuramento.

Pongo in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 5

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni con l'intervento di un numero di giudici non inferiore a quindici.

Pongo in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni costituzionali o di legge ordinaria in contrasto con le norme di questa legge.

Pongo in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 7

Fino a che non si siano costituiti tutti i Consigli regionali, il collegio di cui all'art. 2 della presente legge sarà formato dai delegati delle Regioni esistenti.

Il collegio così composto eleggerà tre dei cinque giudici di nomina regionale.

Pongo in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, mi meraviglio che a questo voto l'on. Consiglio regionale sia giunto a tanti anni di distanza dalla sua vita autonoma. E' interessante a questo riguardo, infatti, vedere chi sono i reali vincitori di una operazione politica, composta con tanta leggerezza come questa. A questo proposito sono illuminanti gli atti della commissione dei 75, nonchè dei costituenti. Fu in quella occasione infatti che i rappresentanti del partito comunista, e per essi l'on. Laconi, sostennero esattamente le tesi, doversi cioè affidare alle regioni a statuto speciale la possibilità di eleggere propri giudici costituzionali. È la tesi, dicevo, dei comunisti, sostenuta nella Commissione dei 75, che oggi, con tanta disinvoltura, l'on. Presidente della Giunta ci presenta come una conquista della autonomia. E sono molti e notevoli gli interventi pronunciati dagli uomini del suo partito, per combattere con argomenti guiridici e con tesi politiche, in quel preciso istante, la tesi che dal partito comunista veniva avanzata. Ed è evidente che uomini di passato integerrimo, dal punto di vista di compromissione con il fascismo, quale l'on. Francesco Saverio Nitti o il senatore Bertone, in quel momento replicarono essi con argomentazioni politiche e giuridiche, che potrei benissimo presentare io all'attenzione dell'on. Consiglio — lo avrei potuto fare ma non l'ho fatto, perchè è evidente, on. Presidente, che in quest'aria di crisi che attanaglia e travaglia la nostra società attuale e le espressioni politiche sue, inutile è spendere parole per documentare la crisi — avrei benissimo potuto io, dicevo, presentare ora quelle argomentazioni che furono di illustri uomini politici dell'antifascismo e della democrazia cristiana. E l'altro vincitore di un simile disegno di legge-voto presentato, è evidentemente il partito di lingua tedesca dell'Alto Adige, perchè solo da quella parte noi abbiamo sentito proporre sempre la affermazione che la Corte costituzionale è organo non già che emette sentenze, il cui valore sia di indirizzo nella interpretazione, nella osservanza delle leggi, ma bensì lo abbiamo sentito definire sempre come un organismo politico. E allora è evidente che si vuole giungere alla politicizzazione esasperata di simile magistratura, che, accanto alla presidenza della Repubblica, rappresenta la indipendenza fra i supremi organi dello Stato. E nella sua indipendenza, posta com'è al di sopra dei partiti, è assolutamente ridicolo pensare che la si possa inflazionare con rappresentanze partitiche. A parte il fatto che oltre al mutamento di tutti gli articoli della Costituzione — simile legge-voto troverà senz'altro reiezione, mi auguro, in Parlamento — verrebbe anche a sancire la differenza dei cittadini; perchè non è pen-

sabile che regioni a Stauto ordinario, le quali hanno potestà legislativa concorrente, regolamentare, hanno potestà legislativa esclusiva — se si pensa alla Sicilia — possano essere paragonate a regioni, le quali adottano un loro statuto direttamente, con loro legge, sfuggendo quindi al procedimento costituzionale delle leggi a stauto speciale. Non è pensabile che per organizzazioni amministrative così disparate e diverse tra di loro, si possa adottare l'identico sistema che si propone con l'eleggere giudici costituzionali, sia per le regioni a statuto speciale, sia per le regioni a statuto ordinario. E non è pensabile poi che appunto il Parlamento, il quale rappresenta nella sua pluralità di partiti l'universalità dei cittadini ed è investito in forma unitaria ad eleggere esso i giudici costituzionali, debba essere infirmato in questa sua espressione, in questo suo potere, in questa sua rappresentanza, per delegarla essa alle Regioni, le cui popolazioni verrebbero in tal modo ad esprimere due voti nella elezione dei giudici costituzionali, uno tramite le forze politiche rappresentate in Parlamento — che rappresenta, dicevo, la unità della nazione — e l'altra nei Consigli regionali. Non è pensabile poi il fatto che si possa accogliere come correttivo o come salvaguardia delle minoranze, la proposta della elezione di un rappresentante delle minoranze nei tre previsti, anche perchè non si chiarisce il concetto, in sede nostra, di quali minoranze si tratti, se delle minoranze linguistiche o delle minoranze politiche, e non è pensabile che possa essere fugato il dubbio legittimo che su questa impostazione nasce, allorchè abbiamo la triste esperienza della elezione del Capo dello Stato, dove si è barato qui dentro coscientemente e volontariamente, facendo passare come espressione di minoranza di questo Consiglio, un partito che si sapeva avrebbe costituito la maggioranza assieme al partito di maggioranza relativa di lingua italiana. Quindi anche da questo punto di vista, mi pare che sia da respingere assolutamente la proposta di legge-voto avanzata dalla on. Giunta, sul quale poi non c'è nemmeno l'accordo preventivo delle Regioni a statuto speciale, perchè noi sappiamo essere la posizione della Sicilia nettamente contraria a questo disegno di legge, perchè è ambizione della Sicilia che la alta Corte di Giustizia venga incorporata come sezione speciale della Corte costituzionale, e sappiamo che la regione Friuli-Alto Adige ha presentato identico disegno di legge, mentre...

MITOLO (M.S.I.): Friuli-Venezia Giulia!

PREVE CECCON (M.S.I.): Friuli-Venezia Giulia...

DALSASS (S.V.P.): (Interrompe).

PREVE CECCON (M.S.I.): Vi piacerebbe... violenza alla geografia sarebbe sempre la vostra tesi. Vi piacerebbe. È per esserti più simpatico, Dalsass, che ho fatto il lapsus...

E non è pensabile che nemmeno la regione sarda possa addivenire a proponimenti del genere. Peregrina poi la tesi sostenuta prima dall'on. Presidente della Giunta, per quello che riguarda la posizione della Regione Val d'Aosta. Pertanto, on. Presidente, per i motivi che mi sono permesso di esporre, il voto del M.S.I. su questa proposta di disegno di legge-voto, non potrà essere che negativo.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? La parola al cons. de Carneri.

De CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Il gruppo comunista si asterrà votando questa legge-voto. L'iniziativa di riformare la composizione della Corte costituzionale, corrisponde effettivamente a una esigenza di democratizzazione ulteriore delle strutture dello Stato e all'esigenza di fare in modo che questi importantissimi organi, che purtroppo per la maggior parte non sono ancora sorti, cioè le regioni, abbiano il loro peso e a livello delle strutture dello Stato e anche a livello di quella Corte, la quale rappresenta la garante del rispetto delle norme costituzionali. Noi abbiamo visto, e penso che il Consiglio regionale sia concorde in questo, abbiamo visto, anche per nostra esperienza, come la giurisprudenza di questa Corte sia effettivamente orientata in senso antiregionalista, nel senso cioè di comprimere, di limitare quelle che sono le prerogative e le competenze delle Regioni attualmente esistenti, cioè di quelle a statuto speciale. Riteniamo pertanto che la proposta in sè di integrare la composizione della Corte con i rappresentanti e delle regioni a statuto speciale e delle regioni a statuto ordinario, quando venissero concretamente attuate, corrisponda a una obiettiva esigenza. La nostra società e la struttura dello Stato, come viene delineata dalla Costituzione, è certamente una composizione pluralistica con più centri, con un determinato equilibrio; equilibrio che attualmente invece è turbato, poichè prevale nettamente il momento centralizzatore su quello del decentramento. Ma detto questo e ravvisata effettivamente la reale esigenza di integrare la composizione della Corte costituzionale, nel senso che essa rifletta la complessa realtà del nostro Paese, noi però dobbiamo precisare che il nostro voto è di astensione, date le lacune e anche determinate storture di questa impostazione, quale emerge dalla proposta di legge, dal disegno di legge-voto. Innanzitutto è da rilevare come non esistano reali garanzie di rappresentanza delle minoranze nella elezione dei giudici che spettano appunto alle Regioni, perchè il sistema, come viene delineato, appunto non attribuisce una sicura garanzia che le minoranze fra questi cinque giudici siano rappresentate. In secondo luogo, per quanto riguarda l'art. 7, noi affermiamo che l'articolo, così come è formulato, sembra dare al governo un ulteriore aggancio per ulteriormente procrastinare la attuazione dell'ordinamento regionale per quanto riguarda la gran parte d'Italia, cioè le regioni a statuto ordinario. Noi avremmo voluto invece porre in maniera categorica, come anche interesse primario delle regioni a statuto speciale, che venga al più presto attuato l'ordinamento regionale anche per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario. È chiaro a tutti — lo abbiamo sentito in convegni, lo abbiamo verificato con la nostra esperienza personale — è chiaro a tutti, dico, che la sola esistenza nella Repubblica delle regioni a statuto speciale, rappresenta una eccezione nei confronti della regola, la quale regola è ancora dominata dai criteri della centralizzazione. Le regioni a statuto speciale, che rappresentano un'esigua minoranza della popolazione della Repubblica, e che sono distribuite dall'estremo nord all'estremo sud, incominciano ad essere, anzi, sono già, dei corpi estranei, praticamente, nella struttura dello Stato. E quello che fa il governo, e quello che fa la Corte costituzionale e quella che è la politica complessiva che si sviluppa è quella di emarginare questi corpi estranei sempre di più, di tagliare sempre di più competenze e praticamente di togliere la vitalità che sarebbe necessaria a queste regioni. Cosa che invece non potrebbe accadere o che accadrebbe con molta maggiore difficoltà, ove l'ordinamento regionale in-

vestisse tutta Italia, poichè in questo caso solamente si avrebbe quella forza contrattuale, si avrebbe quella effettiva democratizzazione della struttura dello Stato, che potrebbe ovviare a questa politica, potrebbe bloccarla, potrebbe invertirla, nel senso effettivamente di creare quel decentramento politico e amministrativo, che si rende necessario. L'art. 7 invece non corrisponde a questa fondamentale esigenza, nel senso che praticamente, sia pure in maniera indiretta, sembra giustificare la lunga, lunghissima morosità dell'apparato centrale nei confronti dell'attuazione dell'ordinamento costituzionale. Dopo queste brevi considerazioni, le quali però si riferiscono a fatti concreti e ad esigenze concrete, il nostro voto non potrà essere quindi che di astensione, nel senso che, nel mentre siamo d'accordo sul problema alla sua radice e su queste esigenze cui intenderebbe far fronte la presente legge, non siamo però d'accordo sulla formulazione concreta e sulla valutazione politica che sembra derivare dalla impostazione di questa proposta di legge, così come è stata delineata nel documento che ci viene sottoposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Per evitare dubbi sull'atteggiamento del gruppo liberale, in merito alla interpretazione dei risultati che la votazione darà, dichiaro che il gruppo liberale voterà contro la proposta di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei wird für diesen Gesetzesantrag stimmen. Wenn er auch nicht vollkommen ist, wenn er auch noch Lücken hat, so stellt er gegenüber den bisherigen Zuständen doch eine Verbesserung dar.

(*Signor Presidente, colleghe e colleghi! Il gruppo della SVP voterà a favore del presente disegno di legge: pur non essendo completo e presentando delle lacune, esso rappresenta un progresso in rapporto alla situazione finora esistente*).

PRESIDENTE: La parola alla cons. Menapace.

MENAPACE (D.C.): Il voto favorevole del gruppo democratico cristiano ha delle motivazioni di natura storico-politica. L'ordinamento regionale è, come è noto, una delle massime novità, insieme all'istituzione della Corte costituzionale, che la Costituzione prevede, rispetto alla precedente storia dello Stato italiano. E praticamente l'istituzione delle regioni configura un tipo di stato, come qualche volta i costituzionalisti affermano, differenziato, sia dallo Stato unitario di tipo centralistico, sia dallo Stato federalista, ma appunto una specie di situazione intermediaria, che corrisponde bene alle tradizioni del nostro paese, tradizioni che sono caratterizzate da una antica differenziazione culturale e nello stesso tempo da una antica aspirazione unitaria, aspirazione unitaria che si è realizzata politicamente nel secolo passato, senza peraltro cancellare la tradizione autonomistica, che anche nel corso del Risorgimento ha avuto illustri rappresentanti e appassionati sostenitori tra gli uomini più eminenti, per esempio Cattaneo e Ferrari.

La Corte costituzionale d'altra parte si è trovata di fronte — ed ecco perchè sottolineo che il nostro atteggiamento è di natura storica, riguarda una valutazione con-

creta che noi facciamo di questi vent'anni passati e non muove da ragioni astratte che potevano essere tali nel momento della Costituente, e invece si sono riempite di contenuti nel corso di questi anni — la Corte costituzionale, dicevo, che rappresenta un'altra novità della Costituzione, si è trovata di fronte a un istituto regionale realizzato soltanto per i casi speciali, di prevista specialità. Questo può anche far capire, insieme ad altre motivazioni di carattere culturale, sulla formazione dei giudici costituzionali, può anche far capire perchè la Corte costituzionale abbia tenuto un atteggiamento, che tuttavia noi non condividiamo, di, potremmo dire, diffidenza, o di particolare rigore e severità nei confronti degli atteggiamenti e delle attività delle Regioni a statuto speciale. È vero, in effetti, che le regioni a statuto speciale, per la loro natura, saranno sempre dei casi difficili di autonomia, ed è male che l'Istituto autonomistico abbia dovuto essere giudicato, e dalla Corte costituzionale e dall'opinione pubblica del nostro paese, dall'esperienza dei cinque casi difficili. D'altra parte era anche impossibile, probabilmente, e per difficili e talora incerti equilibri politici e per i grossi impegni della ricostruzione, provvedere prima a questa istituzione generalizzata delle autonomie. È anche vero che la storia del nostro Stato, che ha visto il passaggio dalla monarchia alla repubblica e dallo Stato non costituzionale allo Stato costituzionale senza rivoluzione, comporta di per sè anche una certa lentezza di adeguamenti; lentezza che ci pare di poter un pochino vincere e tramutare in un modo d'agire più accelerato, con questa proposta che farà arrivare fino alla Corte costituzionale le rappresentanze anche delle regioni fino ad ora esistenti. È chiaro che con questo ci auguriamo che ben presto la rappresentanza possa essere integrata, generalizzando la istituzione autonomistica nel nostro Paese.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento. Senz'altro noi riteniamo molto positivo l'inserimento di giudici costituzionali provenienti dalle espressioni delle regioni. Non chiediamo e non vogliamo che la Corte costituzionale sia politicizzata, come è stato detto da altra parte, pur tuttavia che ci siano nell'ambito e nell'interno della Corte costituzionale delle voci che rappresentino queste aspirazioni autonomistiche, noi riteniamo che questa sia senz'altro una rivendicazione, una richiesta obiettiva. Per queste ragioni noi auspichiamo che il Parlamento accetti; non è una soluzione integrale, ma è senz'altro una soluzione intermedia a quella che dovrebbe essere la soluzione completa, per quanto riguarda la cotsituzione della Corte costituzionale. Quindi il gruppo socialista, per queste ragioni, voterà senz'altro a favore del provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi pare che le dichiarazioni di voto vanno riducendosi nel tempo, perchè evidentemente gli argomenti sono stati già esauriti e già trattati ampiamente da chi mi ha preceduto. Quindi mi limiterò soltanto a dire che per le stesse ragioni per le quali approva questo voto e il resto della maggioranza della democrazia cristiana e il partito socialista italiano, ecc,. con le stesse motivazioni e le stesse ragioni, anche il gruppo del partito socialista democratico italiano voterà a favore del voto stesso.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Votanti 38

33 sì

3 no

2 schede bianche.

La legge-voto è approvata.

Passiamo ora al punto 4 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n.* 3: « Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica », rinviato dal Governo.

Non viene letta la relazione, che è stata già letta l'altra volta. Il disegno di legge è stato rinviato dal Commissario del governo, con lettera del 27 novembre 1964.

Ha la parola il Presidente della Commissione per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist inzwischen das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 44 vom 4. Mai 1966 bekanntgeworden — es wurde auch an alle Regionalratsmitglieder verteilt – , mit welchem die Teile von drei Artikeln, welche sich mit der rückwirkenden Anwendung dieser Wertzuwachssteuer befassen, als verfassungswidrig erklärt worden sind und daher gestrichen werden müssen. Es handelt sich um die Bestimmungen, die erlauben, die Steuer auch auf den Wertzuwachs anzuwenden, der vor Inkrafttreten des Gesetzes durch Verkauf oder durch Bau erfolgt ist. Diese Teile wurden vom Verfassungsgerichtshof mit dem Urteil, das wir am Freitag in die Hand bekommen haben, als verfassungswidrig erklärt. Daher beantrage ich, daß die entsprechenden Teile der Artikel, wie bereits eingebracht, auch aus diesem Entwurf gestrichen werden, genau die Teile von den drei Artikeln, die eben dem Staatsgesetz entsprechen — es ist ja dieses Gesetz fast gleichlautend wie das Staatsgesetz — und die der Verfassungsgerichtshof im Staatsgesetz als verfassungswidrig erklärt hat, und daß nach diesen Streichungen das Gesetz eben genehmigt werde.

(*Nel frattempo è stata promulgata la sentenza n.* 44 *del* 4 *maggio* 1966 *della Corte costituzionale, sentenza che è stata distribuita a tutti i consiglieri regionali e con cui si dichiarano anticostituzionali parti di tre articoli che hanno per oggetto l'applicazione retroattiva di questa imposta sull'incremento di valore: tali articoli vanno perciò eliminati. Si tratta delle norme che permettono di applicare le imposte sull'incremento di valore avvenuto, attraverso una vendita o una costruzione, antecedentemente all'entrata in vigore della legge. Parte di questi articoli è stata dichiarata anticostituzionale con una sentenza che abbiamo ricevuto venerdì: propongo dunque che le relative parti dei tre articoli vengano cancellate anche dal presente disegno di legge, ed esattamente le parti che corrispondono alla legge statale, (la presente legge ha infatti pressochè lo stesso tenore della legge statale) e che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi nella legge statale stessa: propongo inoltre che dopo tale eliminazione si passi all'approvazione della legge*).

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Solo per un primo intervento, di due secondi.

Qui è un po' difficile rispettare la consuetudine che, una volta parlato la Giunta, nessuno parla più, perchè qui è la Giunta che deve chiarire le proprie posizioni. Dire che sono posizioni estremamente equivoche, è dire poco, è dire pochissimo, perchè la Giunta non vuole entrare nel merito, dice che si astiene, ma che dovrà assicurare però il numero dei voti sufficienti perchè si possa andare dinanzi alla Corte costituzionale, e che perciò dovrà votare o essa Giunta, o far votare i partiti che la sostengono. Io mi limito a dire questo: chiedo di poter parlare, dopo che la Giunta avrà chiarito il proprio pensiero.

PRESIDENTE: La Giunta allora parla, non per concludere la discussione generale, ma parla all'inizio della discussione generale, per esprimere il suo punto di vista.

La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei rispondere subito al cons. Corsini che la situazione è completamente cambiata. Non abbiamo bisogno dei voti prescritti dall'articolo apposito dello Statuto per poter inviare il disegno di legge alla Corte costituzionale, cioè la metà più uno dei consiglieri assegnati, perchè viene introdotto un cambiamento nel disegno di legge. Tenga presente che, comunque, quell'atteggiamento che era stato preso in commissione, era stato preso anche in riferimento alle dichiarazioni, all'inizio della legislatura del Presidente della Giunta, dove si affermava che nelle questioni dubbie si era sempre d'accordo nell'inviare alla Corte costituzionale richiesta di accertamento. Quindi non c'è situazione di contrasto. Per quanto riguarda le motivazioni, la Giunta è in grado di dire, circa il suo atteggiamento di astensione, che è coerente a quello preso ancora nella precedente legislatura. Tenga presente inoltre che qui, la Giunta, non è che deve fare una relazione, perchè si tratta di un disegno di legge di iniziativa consiliare, quindi la Giunta può esprimere un parere adesso o può esprimere un parere in sede di dichiarazione di voto, anche eventualmente se dichiara di votare a favore o meno, comunque non ho niente in contrario a leggere le motivazioni, a dire le motivazioni per le quali la Giunta crede opportuno di assumere l'atteggiamento uguale a quello preso nella precedente legislatura. Il presente disegno di legge era stato approvato dal Consiglio regionale, in data 14 ottobre 1964; nel corso della discussione, avvenuta in seno al Consiglio regionale, nell'anno 1964, l'allora Assessore agli affari generali, avv. Bertorelle, dichiarava, a nome della Giunta regionale, che la proposta del cons. Benedikter ed altri, riguardava il recepimento e la modifica della legge statale del '63 sullo stesso argomento. La legge statale era ormai operante nei comuni che l'avevano applicata; era anche scaduto il termine per l'applicazione delle norme eccezionali, riguardanti la retroattività. Di fronte a queste constatazioni, l'iniziativa pareva allora superflua; i proponenti però hanno fatto, oltre al problema di merito, anche una questione di competenza, ed è la questione che non poteva lasciarci insensibili, dato che anche noi, amministratori della Regione, abbiamo a cuore le sue competenze. Non eravamo pienamente convinti, ma non potevamo rifiutarci a verificare la nostra competenza, attraverso un giudizio dello Stato ed eventualmente della Corte costituzionale. Ai presentatori abbiamo chiesto alcune modifiche dell'originario testo proposto, così

da non rendere il nostro provvedimento diverso, nella sostanza, da quello dello Stato, fatte salve alcune particolarissime esigenze nostre. La Commissione all'esame del provvedimento, ancora allora, ha tenuto conto di queste nostre osservazioni, e ritengo che il testo attuale, nella sostanza, non differisca da quello della legge nazionale, salvo che per esenzione prevista a favore dei masi chiusi, che rappresentano, nella situazione locale, alcune modifiche all'oggetto dell'imposizione e alcune differenze per quanto riguarda la prova dell'incremento di valore, per la quale sono previste procedure assai semplificate, rispetto a quelle della legge statale. Tutte le altre modificazioni, che inizialmente erano state proposte, sono rientrate. La Giunta ritiene che sul merito, questa legge non differisca sostanzialmente da quella statale; sulla conferma a legiferare la Giunta ripete le sue perplessità: si asterrà qiundi dalla discussione, e pur partecipando alla votazione, perchè sia valida, si asterrà finchè la legge possa essere approvata e inviata al Governo, ed anche, se sarà necessario, successivamente alla verifica della Corte costituzionale, che non può essere fatta ora, perchè è introdotto un cambiamento. Dopo il rinvio del governo, avvenuto in data 27 novembre 1964, e la ripresentazione d'ufficio da parte della Presidenza del Consiglio regionale del disegno di legge, è intervenuto il parere del consulente, prof. Enrico Allorio, incaricato dal Consiglio regionale di esaminare i motivi del rinvio governativo. La Giunta regionale ha preso visione del parere del prof. Allorio; la Commissione legislativa consiliare ha ulteriormente precisato, in data 3 maggio 1966, il suo atteggiamento, con una nota del seguente tenore: « Il pregevole contributo arrecato alla conoscenza della materia in discussione da parte del consulente, prof. Allorio, è stato apprezzato dalla Giunta regionale, la quale ha però ritenuto che non possano essere completamente superate le perplessità, già fatte presenti intorno al disegno di legge in esame. La Giunta regionale, pertanto, conferma il proprio atteggiamento di astensione, nell'intenzione di consentire ai presentatori del disegno di legge di sottoporre lo stesso all'esame del Consiglio regionale, al visto del Governo ed eventualmente al giudizio della Corte costituzionale ». Questo è quanto dichiarato in sede di commissione. A chiarimento della nota ora citata, desidero precisare che le perplessità della Giunta, in ordine alla competenza a legiferare sul disegno di legge in oggetto, derivano principalmente dalla mancata emanazione di norme di attuazione dello Statuto nella materia tributaria. Si ricordano in proposito le recenti e numerose sentenze della Corte costituzionale — vedi per tutte la decisione del 16 giugno 1965, n. 51 — sulla competenza a classificare gli ospedali civili della Regione, che hanno affermato che non può ritenersi valido un potere anche legislativo, se non sono intervenute le norme di attuazione dello Statuto nella materia. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato oggetto di critiche da parte della dottrina; e benchè esso non sia assolutamente condiviso dalla Giunta, che lo considera contrario all'autonomia, la Giunta ritiene che esso debba essere tenuto in conto, evitando di pervenire ad ulteriori decisioni dello stesso tenore. La Giunta non ritiene di poter accogliere l'argomento svolto da Benedikter in seno alla Commissione competente, per il quale una decisione della Corte chiarirebbe, anche in questa materia, i limiti delle competenze regionali, perchè, con molta probabilità, il citato atteggiamento della Corte, in ordine alle necessità delle norme d'attuazione, precluderebbe ogni ul-

teriore esercizio di poteri regionali. La Giunta confida che il Consiglio vorrà approvare il suo atteggiamento di responsabilità e di rispetto delle opinioni.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Trattandosi di una legge già discussa e già approvata, proporrei, per risparmio di tempo, di leggere l'articolo, cioè di citare l'articolo che tutti i consiglieri hanno davanti, senza leggerlo tutto, come altre volte abbiamo fatto, nel caso di rilettura di provvedimenti di legge. Quindi io dirò art. 1. - chi vuol parlare, naturalmente può chiedere di parlare - ma non leggerò tutto l'articolo. Non ci sono osservazioni? Va bene, È stato presentato un emendamento, che riguarda lo stralcio di alcuni commi degli art. 26, 28 e 40, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarati illegittimi due articoli. Al momento opportuno metterò in discussione e in votazione questi emendamenti.

È posto in votazione l'art. 1: è aprovato a maggioranza con 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 astenuti.

È posto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 11 astenuti.

È posto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

È posto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

È posto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

È posto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

È posto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

È posto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astenuto.

È posto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

È posto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

È posto in votazione l'art. 18: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

È posto in votazione l'art. 20: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

È posto in votazione l'art. 21: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 22: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

È posto in votazione l'art. 23: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 24: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

È posto in votazione l'art. 25: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

All'art. 26 è stato presentato un emendamento a firma Benedikter, Dalsass, Brugger: stralciare il 2° comma dell'art. 26. Il 2° comma dell'art. 26 dice che i comuni possono applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato le aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Vuole illustrarlo? Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dieser Absatz ist vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig erkärt worden, weil er im Widerspruch zum Art. 53 der Verfassung steht.

(*La Corte Costituzionale ha dichiarato il presente comma contrario ai principi della Costituzione in quanto contrasta con l'art. 53 della stessa*).

PRESIDENTE: Ci sono altre osservazioni? No.

È posto in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

È posto in votazione tutto l'art. 26: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astenuto.

È posto in votazione l'art. 27: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

All'art. 28 è stato presentato un emendamento, in base al quale viene stralciato il 1° e il 2° comma.

È posto in votazione il suddetto emendamento: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 28: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

È posto in votazione l'art. 29: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 30: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 31: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 32: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 33: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 34: è approvato all'unanimità.

È posto in votazione l'art. 35: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 36: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 37: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 38: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 39: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

All'art. 40 è stato presentato un emendamento dai cons. Benedikter, Brugger e Dalsass, inteso a sopprimere il 3° comma.

L'emendamento è stato illustrato in occasione dell'esame dell'art. 26.

È posto in votazione il suddetto emendamento: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

È posto in votazione l'art. 40: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

È posto in votazione l'art. 42: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

È posto in votazione l'art. 43: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Due parole per dire che il nostro gruppo comunista si asterrà, in quanto noi non siamo contrari acché la competenza di questa materia venga riconosciuta alla Regione, però è indubbio che il disegno di legge, ripetutamente votato dal Consiglio, fu presentato dalla S.V.P. col preciso intento di scalzare l'efficacia retroattiva decennale della legge n. 246. Ora è evidente che dopo la sentenza della Corte costituzionale, questo problema della retroattività, nei termini e nei modi con cui era previsto dall'art. 25, non si pone più; si pone però sempre l'esigenza di colpire retroattivamente il plus-valore conseguito arbitrariamente sulle aree fabbricabili ed anche sui fabbricati. L'esigenza sostanziale, quindi, di una ampia retroattività dell'imposta, permane. Per questo, ripeto, noi siamo d'accordo, dal punto di vista formale, cioè che venga ribadita la competenza delle Regioni in questa materia; contrari alla impostazione sostanziale di questo disegno di legge Pertanto noi ci asterremo.

PRESIDENTE: Nessun'altra dichiarazione di voto? Allora prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Votanti 39

20 sì

4 no

15 schede bianche.

La legge è approvata.

Passiamo ora al *disegno di legge n.* 44: « *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali* », presentato dai cons. de Carneri, Gouthier, Pruner e Sembenotti.

La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Ich möchte den formellen Vorschlag machen, die Behandlung dieses Gesetzentwurfes zu verschieben. Ich glaube, daß alle Fraktionen sich einigen könnten über die Nützlichkeit der Schaffung irgendeines Fonds für solche Katastrophenfälle. Mir ist berichtet worden, daß die Region Friaul-Julisch Venetien ein solches Gesetz bereits erlassen habe. Wir müssen natürlich nicht diesem Beispiel folgen, wir können ganz autonom handeln. Aber ich möchte mir doch diesen Gesetzentwurf zuerst ansehen. Ich habe beim Durchlesen dieses Gesetzesantrags den Eindruck gehabt, daß er zuviele « calamità » berücksichtigt. Man müsste alles etwas einschränken und neu ordnen. Dann, glaube ich, könnte man sich einigen auf die Bereitstellung irgendeines Fonds, damit man den Leuten schnell helfen kann. Wir alle wissen, wie langsam die Prozedur der Hilfsmaßnahmen vor sich geht. Voriges Jahr war die Hochwasserkatastrophe. Jetzt, am. 9. Mai, ist die Erfassung der Schäden abgeschlossen worden. Es werden noch Monate vergehen, bis die Leute eine Entschädigung bekommen. Deswegen ist unsere Fraktion an und für sich einverstanden, daß man für solche Zwecke einen Fonds zur Verfügung stellt. Denn, wenn man schnell hilft, dann hilft man doppelt. Aber ich glaube doch,

daß man die Hilfsmaßnahmen auf ganz bestimmte Härtefälle einschränken müßte. Wie ich schon gesagt habe, möchte ich zuerst einmal den Gesetzentwurf von Friaul-Julisch Venetien studieren. Deswegen mache ich im Namen der Fraktion den Vorschlag, die Behandlung dieses Gesetzentwurfes zu vertagen.

(Signor Presidente, vorrei proporre formalmente di aggiornare la trattazione del presente disegno di legge. Credo che tutti i gruppi consiliari potrebbero accordarsi sull'utilità di creare un fondo per tali calamità naturali. Mi è stato riferito che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha già emanato una legge del genere. Naturalmente non dobbiamo seguire il suo esempio, possiamo agire in tutta indipendenza; io vorrei però prima esaminare il disegno di legge. Scorrendo la legge in oggetto ho avuto l'impressione che essa prenda in considerazione un numero troppo grande di calamità: bisognerebbe limitare un po' la materia e riordinarla, poi credo ci si potrebbe accordare per l'istituzione di un fondo che permetta di aiutare prontamente le popolazioni colpite. Noi tutti sappiamo come sia lenta la procedura per gli aiuti: l'alluvione si è verificata l'anno scorso ed appena ora, il 9 maggio, si è concluso l'accertamento dei danni. Passeranno dunque ancora dei mesi prima che i danneggiati ricevano un'indennità. Per questo il nostro gruppo è in linea di massima d'accordo di istituire un fondo a questo scopo; un aiuto pronto vale infatti il doppio. Credo però che bisognerebbe limitare gli aiuti a casi di emergenza. Come ho già detto, vorrei prima esaminare la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia: propongo perciò, a nome di tutto il gruppo, di rinviare la trattazione della legge in oggetto.)

PRESIDENTE: È una proposta di rinvio, pura e semplice.

I proponenti, cosa dicono?

DE CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Signor Presidente, noi siamo d'accordo, circa la richiesta avanzata dal capogruppo della S.V.P., nel senso che è vero che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha, alcuni mesi fa, approvato una proposta di legge, un disegno di legge, anzi, perché era di iniziativa della Giunta, il quale stabiliva un fondo di solidarietà regionale, in favore delle popolazioni agricole colpite da calamità. Ritengo quindi che sia motivata, possa essere motivata, in maniera positiva, la richiesta del cons. Volgger, nel senso che si possano fare determinate comparazioni con questo disegno di legge. È da dire poi che noi, evidentemente, noi proponenti di iniziativa legislativa non intendiamo ritenere la stessa come qualcosa di immutabile, come qualche cosa che non possa essere variato. Noi l'abbiamo elaborata, tenendo anche conto di quella che era l'impostazione data dalla regione Friuli-Venezia Giulia, e adattandola, naturalmente, alle particolari condizioni della Regione, la divisione in Province, ecc. Evidentemente questa proposta di legge può essere suscettibile di modifiche, di integrazioni, di correzioni. Per questo noi ci presentiamo con l'animo aperto in Consiglio regionale, sollecitando il contributo di tutti e ritenendo però che, come ha anche detto il cons. Volgger, l'iniziativa sia positiva, sia importante, e corrisponda a interessi che devono essere tutelati, interessi di molte migliaia di persone. Detto questo, riconfermo che noi siamo d'accordo circa questo rinvio, se questo rinvio, come è stato detto, serve ad approfondire meglio l'argomento, a comparare questa proposta di legge con quella del Friuli-Venezia Giulia, ad eliminare taluni inconvenienti, ecc. Cioè su questa base noi non abbiamo nulla in contrario al rinvio, anzi aderiamo alla richiesta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.): Il gruppo democristiano è d'accordo con il rinvio e, il riesame di questa legge.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni da parte degli altri gruppi? Non lo metto, addirittura, neanche in votazione allora, perché se tutti siamo d'accordo, mantengo...

La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Per una dichiarazione pregiudiziale: sono d'accordo anch'io per il rinvio; tuttavia vorrei pregare i presentatori, in un riesame di questa legge, di pensare anche al finanziamento ed eventualmente cercare di reperire i fondi per creare questo fondo di solidarietà, che indubbiamente ha il suo valore, la sua importanza, ma senza mezzi, evidentemente, non si può creare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Spoegler.

SPÖGLER (S.V.P.): Ich möchte mir erlauben, den Vorschlag zu machen, daß die Behandlung dieses Gesetzentwurfes nicht nur verschoben wird, sondern daß der Gesetzentwurf an die zuständige gesetzgebende Kommission zur nochmaligen Behandlung rückverwiesen wird.

(Mi permetto di proporre non solo che la trattazione del presente disegno di legge sia aggiornata, ma anche che la legge sia rinviata alla commissione competente per un ulteriore esame.)

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

DE CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Be', possiamo anche aderire a questa richiesta, ma qualora però vengano segnalate da parte di chi l'avanza, non so, determinate cose che dovrebbero essere ritrattate, determinate cose che dovrebbero essere modificate. Certo che nell'intervento precedente del cons. Volgger, effettivamente c'era un accenno, nel senso che lui affermava che queste calamità e queste difficoltà atmosferiche, secondo lui, erano troppo vaste, nel senso che, cioè, l'arco di azione della legge era troppo vasto, doveva essere ristretto e limitato a cose, ai fatti più gravi, tali quindi da provocare maggiori danni. Quindi se questa è l'obiezione, è evidente che la proposta di legge dovrebbe essere ridiscussa in commissione, per apportare delle variazioni, degli emendamenti. Quindi ritengo che si possa aderire a questa richiesta.

PRESIDENTE: Allora prendo la proposta ultima, cons. Volgger, la proposta cioè di rinviare, ma in commissione.

Ha la parola il cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Ich glaube, daß allein das Rücksenden an die Kommission wenig Sinn hätte. Meiner Meinung nach sollten sich alle Fraktionen damit befassen. Sie könnten das Gesetz überarbeiten und in einer Sitzung der Fraktionsführer könnte man die Möglichkeit prüfen, ob sich nicht alle Fraktionen grundsätzlich zur Schaffung eines solchen Fonds bereit erklären könnten. Ich habe also nichts dagegen, daß die Vorlage formell an die Kommission zurückgeht. Ich würde aber den Präsidenten bitten, daß man bei einer Sitzung der Fraktionsführer grundsätzlich die Standpunkte kläre.

(Signor Presidente, mi sembra che il puro e semplice rinvio alla commissione non avrebbe molto senso. A mio avviso dovrebbero occuparsene tutti i gruppi consiliari, rielaborare la legge per poi esaminare, in una seduta dei capi-

gruppo, la possibilità che tutti i gruppi si dichiarino in via di principio disposti ad istituire un fondo del genere. Non ho dunque nulla in contrario a che il disegno di legge sia rinviato alla commissione, vorrei però pregare il Presidente di provvedere a che si chiariscano i diversi punti di vista in una seduta dei capigruppo.)

PRESIDENTE: Non è possibile trasferirla ai capigruppo; questa è una procedura del tutto nuova...

VOLGGER (S.V.P.): Das braucht nicht offiziell zu sein...

(Non occorre che sia una cosa ufficiale...)

PRESIDENTE: Se non è una cosa ufficiale, non ho niente in contrario; i capigruppo tra di loro si consultino.

Quindi si resta intesi che quando i capigruppo sono pronti, chiedono alla Presidenza di discutere il provvedimento di legge.

La parola al cons. Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per dire soltanto questo: io faccio parte della commissione ed ho partecipato alla discussione del progetto di legge n. 47. E devo dire che in commissione ci sono state notevoli perplessità da parte degli uni e degli altri, direi me compreso. E abbiamo ascoltato le ragioni addotte dall'Assessore, che hanno una loro fondatezza, evidentemente, che io non voglio assolutamente contestare. Però il progetto in sé e per sé ha anche delle sue ragioni valide, per cui io non vedo perché si debba dire: i capigruppo si riuniscono, concordano, che so io. Semmai io propenderei per un rinvio alla Commissione competente, che riesaminasse il problema alla luce delle nuove proposte che possono sorgere, che possono venire da parte di un gruppo o dell'altro, e che la Commissione stessa assuma cioè nella sede propria legislativa la propria responsabilità, nei confronti del progetto stesso. Quindi la mia proposta è di rinviarlo alla Commissione. I capigruppo poi possono, semmai, trovarsi successivamente a quella che è la riunione della Commissione stessa per concordare eventuali atteggiamenti, ma non mi pare di deferire ai capigruppo, quella che è la valutazione del progetto-legge stesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sì, per fare osservare, signor Presidente, brevissimamente, che i capigruppo non hanno proprio, in questo momento, nessuna funzione; possono eventualmente accordarsi fra di loro per allontanare un po' più il termine. Il Presidente della Commissione, scaduti i 40 giorni, potrà chiedere qui in Consiglio di averne altri a disposizione. Le iniziative che i singoli gruppi prenderanno in tale materia, non possono essere qui deliberate dal Consiglio. Il Consiglio deve o accettare la proposta – perché mi pare nella sostanza sia questa, l'on. Volgger, forse, non l'ha detto con chiarezza, seppelliamo questa legge e vediamo di farne un'altra; se è questa, è meglio dirla con chiarezza – oppure rinviarla alla Commissione. Non c'è altro da fare. La Commissione ha i suoi termini regolamentari; scaduti quelli ne chiede altri al Consiglio, e poi si provvederà, ognuno nella completa indipendenza e libertà.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Segnana.

SEGNANA (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Il rinvio alla Commissione può essere, a mio giudizio, opportuno, soltanto se viene chiarita una premessa che sembra essere fondamentale, e cioè se vi siano i fondi per poter dar vita a quanto prevede il disegno di legge

che è stato presentato. Mi sembra che anche dalla discussione che è emersa nella Commissione, e anche portando il pensiero della Giunta, non ci siano state delle posizioni di carattere negativo in ordine agli scopi che la legge si vuole prefiggere, ma le perplessità sono state soltanto di ordine finanziario; e cioè il ragionamento che si è fatto anche in Commissione è stato questo: per il settore dell'agricoltura vi sono interventi urgenti e necessari, soprattutto per quanto concerne gli impianti di irrigazione e nuove zone che devono essere irrigate, che sono ancora prive di impianti di irrigazione a pioggia, ed altri problemi di carattere molto più urgente, di ordine produttivistico, per cui non è sembrato di poter stornare eventuali fondi che dovrebbero andare verso queste attività, a favore di questo disegno di legge. Ora, se vi è la possibilità di reperire dei fondi e che comunque questo non pregiudichi domani la possibilità di provvedere con altri provvedimenti a questi altri interventi cui ho accennato, allora vi è una ragione per cui il disegno di legge vada in Commissione, altrimenti mi sembra che non facciamo che rinviare un provvedimento, riproporlo all'esame, magari migliorarlo, ma con l'assenza ancora di un elemento che mi sembra indispensabile. Ora, dall'intervento molto breve, ma mi sembra molto eloquente, dell'Assessore alle finanze, mi sembra che ci sia stato un certo orientamento. L'Assessore alle finanze dice: ottimo sarebbe questo fondo di solidarietà, però prego i proponenti di trovare i soldi. Ora dobbiamo metterci d'accordo, penso, su questo argomento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, or non è guari, anzi direi guarino, abbiamo inteso come le Regioni siano fervide iniziatrici di procedure nuove, per cui non mi sorprende affatto quella che è stata la richiesta avanzata dal capogruppo della S.V.P., on. Volgger. Io vorrei però richiamare la sua attenzione sulla improponibilità in questo momento avanzata, di rinviare alla stessa Commissione competente il disegno di legge, che non abbiamo ancora iniziato a discutere. Proposta di rinvio alla Commissione può essere fatta, allorché chiusa la discussione generale e passati alla votazione articolata, alla proposta della discussione articolata, questa sia stata respinta dal Consiglio. In quel momento scatta la possibilità di richiedere il rinvio alla Commissione competente del disegno di legge che il Consiglio si rifiuta di discutere nella sua parte articolata. In quel momento e solo in quel momento l'art. 82 concede quanto richiesto dal cons. Volgger in questo momento. Io direi poi, on. Presidente, che, anche prescindendo da quella che è stata l'impostazione avanzata dall'on. Assessore alle finanze, cioè per la capienza, la possibilità di reperire i fondi, anche prescindendo da quello, non esiste il presupposto di rinvio alla Commissione competente. Alla Commissione si va se nascono proposte effettive nuove; devono essere avanzate proposte effettive nuove, tali da snaturare il disegno di legge. Anche qua siamo fuori procedura, perché loro mi insegnano che al Parlamento, accanto al relatore di maggioranza e al relatore di minoranza, siede anche il Presidente della Commissione competente, e in sede di presentazione degli emendamenti si discute se questi sono accettabili o non accettabili. Noi siamo usciti da gran tempo, da troppo tempo dai binari della legittimità del nostro regolamento su questi problemi dei rinvii alle Commissioni. La volta scorsa abbiamo addirittura rinviato in commissione un disegno di legge che era già stato discusso nella sua parte articolata, violando con questo, completamente, il nostro regolamento. Io direi che veramente è tempo, ed è gran tempo – oh Dio, rientra ben nel concetto di programmazio-

ne anche questo; siccome ci sono tanti maestri io vorrei che anche qui questi maestri lo applicassero – è tempo ed è gran tempo che ci chiarissimo le idee sulla nostra programmazione, allorché discutiamo le leggi.

PRESIDENTE :
La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Ich habe nicht den Vorschlag gemacht, die Vorlage der Kommission zurückzuschicken. Ich habe den Vorschlag gemacht, die Diskussion des Gesetzentwurfs zu vertagen. Das kann man machen, das entspricht auch dem Reglement. Man kann immer in jedem Parlament beantragen, daß man die Diskussion eines Gesetzentwurfes vertagt. Die Einbringer sind mit einer Vertagung einverstanden. Inzwischen sollte man sich in den Fraktionen nähere Gedanken machen wegen der Möglichkeit der Schaffung des Fonds. Vielleicht findet man später einmal Gelder. Dann soll man das Gesetz im Regionalrat behandeln. Ich habe also beantragt, die Diskussion heute bis auf weiteres zu vertagen.

(Non ho proposto di rinviare il disegno di legge alla Commissione, ma soltanto di rinviarne la discussione. Ciò, in base al regolamento, si può fare benissimo: in ogni Parlamento si può proporre di aggiornare la discussione di un disegno di legge. Anche i presentatori della legge sono d'accordo con un rinvio e nel frattempo i diversi gruppi dovrebbero occuparsi più da vicino della possibilità di istituire un fondo del genere. Forse più tardi si potranno reperire dei fondi ed allora si potrà discutere la legge in Consiglio. La mia proposta è stata dunque quella di aggiornare la discussione.)

PRESIDENTE: Riepilogo un po' la situazione: c'è una proposta di rinvio pura e semplice, presentata dal cons. Volgger. La proposta di rinvio pura e semplice significa che non si tratta oggi questa legge e che si resta all'ordine del giorno e che si tratterà su iniziativa dei consiglieri proponenti, quando essi riterranno giunto il momento maturo per la discussione. L'altra proposta del cons. Spoegler è di rinviarla in commissione. Questa naturalmente prevede lo stralcio dall'ordine del giorno, il rinvio alla commissione, trattazione della commissione, richiesta di rimessa all'ordine del giorno e trattazione in assemblea. Questa richiesta io la ritengo ammissibile, cioè può essere richiesta; contrariamente a quanto sostiene il cons. Ceccon, ritengo che si possa chiedere, prima di iniziare la discussione della legge, di mandarla in commissione. Il caso che lei ha citato, dell'art. 82, è un caso specifico, singolo; il caso specifico del progetto di legge che non passa alla discussione articolata, e che può, su richiesta di un consigliere, essere rinviato alla Commissione. Peraltro il caso generale non è trattato. Siccome non è trattato, io ritengo che il Consiglio, nella sua sovranità, possa rinviare la legge, non ancora iniziata nella discussione, alla commissione. E questo è successo già altre volte, quando tra la presentazione della legge e la discussione in Consiglio è passato un certo lasso di tempo; nel frattempo sono intervenuti dei fatti, sentenze della Corte costituzionale, leggi governative, altre cose, che modificano la situazione. Quindi è nell'interesse del Consiglio, di non sottoporsi a un fuoco di fila di emendamenti in aula, ma di rivedere, di rielaborare la legge in commissione. Allora io parto dalla proposta più lunga, più radicale, quella cioè di passaggio in commissione. Prima pongo in votazione questa: se passa, bene, se non passa allora pongo in votazione la proposta del cons. Volgger, di una semplice sospensiva della trattazione dell'ordine del giorno.

La parola al cons. Spoegler.

SPÖGLER (S.V.P.): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe den Vorschlag gemacht, diesen Gesetzentwurf an die zuständige gesetzgebende Kommission zurückzuverweisen, weil ich persönlich der Meinung bin, daß der ganze Gesetzentwurf vollkommen umgearbeitet werden muß. Das ist meine persönliche Meinung. Ich selber hätte so viele Abänderungsanträge zu diesem Gesetzentwurf einzubringen, daß ich gedacht habe, es wäre günstiger, den Gesetzentwurf, weil wahrscheinlich so viele Abänderungsanträge eingebracht werden, direkt an die gesetzgebende Kommission zurückzuverweisen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Der Fraktionsführer der S.V.P. glaubt jedoch, es wäre zweckdienlicher, die Behandlung des Gesetzentwurfes nur aufzuschieben, ohne ihn an die gesetzgebende Kommission zurückzuverweisen. Aus diesen Gründen, Herr Präsident, ziehe ich meinen Antrag zurück.

(Signor Presidente, Signore e Signori! Ho proposto di rinviare il presente disegno di legge alla commissione legislativa competente, perché personalmente sono dell'avviso che esso debba essere completamente rielaborato. Questa è la mia opinione personale. Io stesso avrei tante proposte di emendamento da presentare che ho creduto più opportuno rinviare il disegno di legge direttamente alla commissione legislativa, appunto perché probabilmente verrebbero presentate molte proposte di emendamento. Si tratta però solo di un parere personale. Il capogruppo della S.V.P. pensa invece che sarebbe più opportuno aggiornare soltanto la trattazione del disegno di legge, senza rinviarlo alla commissione. Per tale ragione, signor Presidente, ritiro la mia proposta.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Come ha detto il cons. Ceccon, qui siamo in presenza, veramente, di una situazione particolare, che non è risolta, a mio giudizio, dal regolamento. Il rinvio in commissione ha quelle caratteristiche delle quali si è parlato. La proposta fatta dal cons. Volgger nasce più da un desiderio, così, espresso genericamente, di vedere se questo testo possa essere migliorato o meno. Ora c'è da domandarsi una cosa, e pregherei se il Consiglio la ritiene degna di considerazione, di volerla fare oggetto, non dico di una decisione, ma comunque di una presa di orientamento. Un disegno di legge, quando è presentato, automaticamente appartiene alla competenza del Consiglio, il quale Consiglio, prima di trattarlo in aula, si avvale delle commissioni consiliari permanenti, per una preparazione, una propria preparazione. Le Commissioni agiscono per conto del Consiglio, preparando relazioni, proposte, idee, ecc. Quando la Commissione si è pronunziata – qui si può dar luogo ad una relazione, a due, a tre, ogni commissario può esprimere la sua opinione – il disegno di legge viene in Consiglio. Posto all'ordine del giorno, sembrerebbe, stando al regolamento, che non si possa fare altro che seguire la procedura che è fissata per la discussione delle leggi, vale a dire si dà luogo all'apertura della discussione generale, ecc., gli ordini del giorno e così via. Ci si è trovati qualche volta in casi analoghi a questi, in cui lo stesso proponente, oppure una parte del Consiglio, ha fatto proposta di revisione del testo. E allora ci si dice: che cosa dobbiamo fare? Il Consiglio, che ha bisogno per pronunziare su disegni di legge di un parere di una commissione, su due piedi difficilmente può creare dei testi, pena la confusione sul piano giuridico e le difficoltà evidenti ad una improvvisazione del genere, a parte le ragioni obiettive che sono state messe in evidenza dalle relazioni precedenti, ecc. Allora è logico pensare: va be', lo rimandiamo in com-

missione. Tuttavia, in commissione che cosa va? Va il vecchio testo. Evidentemente la commissione che cosa fa? Non ha potere di iniziativa; i singoli membri di commissione, eventualmente hanno potere di iniziativa, di fare, ecc., ma certamente i capigruppo, signori, in questo caso, non c'entrano. E, perché si possa trovare una formula, anche in presenza del ritiro della proposta da parte del cons. Spoegler, io direi che la posizione più chiara sia quella di un ritiro da parte dei proponenti, anche se questa formula non è contemplata nel regolamento. Tentiamo di stabilire un precedente, vale a dire: quando un testo di legge è arrivato qui, e per ragioni obiettive i proponenti chiedono al Consiglio di rimeditare su quel testo, anche perché sono state fatte delle proposte che possono portare a miglioramenti, ecc. ecc., la soluzione più semplice è quella del ritiro di una sospensione di questo testo, perché evidentemente si vuole arrivare ad un altro. E allora si ha luogo ad un ritiro del disegno di legge vero e proprio, cioè non più ad una corresponsabilità del Consiglio nel merito, ma ad una iniziativa dei proponenti, i quali dicono: di fronte a queste proposte, noi chiediamo al Consiglio di non trattare questo argomento, che ritiriamo e che ci riserviamo, evidentemente, di ripresentarlo. Altrimenti, signori miei, che cosa avviene? La commissione iniziative non ne prende; il Consiglio non è più responsabile per la sua parte, perché evidentemente i gruppi non possono essere vincolati da una proposta, che può essere accettata o non accettata. È un rapporto politico quello che si stabilisce nell'ambito del Consiglio regionale, e quindi tutti possono essere d'accordo o possono non essere d'accordo; il discorso rimane effettivamente fluido. Quindi io personalmente vedrei – lo metto qui come proposta, a valere per questo caso e per altri – che in situazioni di questo genere sia data facoltà, con l'approvazione del Consiglio, al proponente, in una situazione nuova in cui immediatamente non si possa dare una soluzione, di un ritiro che, visto senza preclusione di tempo, dà luogo solo, in pratica, ad una sospensiva e ad una possibile ripresentazione del testo di legge e ad una riapertura di procedura con passaggio alla commissione e ritorno al Consiglio. Così io vedrei la formula che non trova riscontro nel regolamento, non trova però nemmeno indicazioni contrarie. Mi sembrerebbe la proposta, da un punto di vista formale, che toglie di mezzo tutti gli altri motivi di perplessità. I presentatori, in presenza di una proposta che a loro pare utile, chiedono al Consiglio di poter far ritornare nelle loro mani ancora il disegno di legge, per dar luogo ad una riapertura di procedura. Questa mi pare quella soluzione che a termini di regolamento potrebbe lasciarci, così, non in grado di essere censurati di compiere continue lesioni al regolamento, e d'altra parte introdurre una prassi nuova che a me sembra anche abbastanza valida, perché effettivamente il presentatore, una volta che ha dato il disegno di legge al Consiglio, non ha più alcuna paternità, il Consiglio assume la paternità del disegno di legge e il presentatore scompare. Allora questo, finché il Consiglio nella maggioranza accoglie il disegno di legge, va bene, ma quando il presentatore si vede messo in minoranza, evidentemente il lasciargli la possibilità di un riesame, anche in forma globale, forse potrebbe essere, dal punto di vista democratico, la formula più larga, ma anche più corrispondente a quella sostanza che si tenta di raggiungere, cioè di un miglioramento. Io non so in che forma e in che modo, comunque non possiamo dare atto di cattiva volontà o di cattiva intenzione ai colleghi anche se, me lo permetta collega Volgger, a me appare un po' estemporaneo che un consigliere chieda di poter esaminare un testo di una legge di una regione, del Friuli-Venezia Giulia nella fattispecie, testo che è stato promulgato sul Bollettino ufficiale il

29 settembre ultimo scorso e che quindi dovrebbe essere noto almeno da sei mesi a persone che si occupano di un argomento. Ad ogni modo, ripeto, per me la soluzione – e ne faccio proposta formale al Presidente del Consiglio – potrebbe essere quella del chiedere ai presentatori di ritirare il disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

DE CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Io devo dire e precisare, benché sia ovvio, che evidentemente da parte dei firmatari della proposta di legge, non è pervenuta alcuna iniziativa, non è stata fatta alcuna iniziativa per rinviare la legge. Noi abbiamo preso atto della richiesta da parte del capogruppo della S.V.P. di rinviare, non so, fra due-tre mesi, a quanto dice il cons. Volgger, la trattazione di questa proposta di legge, e non ci siamo dichiarati contrari, anzi favorevoli, per una ragione molto semplice, che ogni consigliere avrà capito immediatamente: che, evidentemente, se si vuole far passare una legge di questo tipo, che ha la sua importanza, importanza di carattere sociale e anche di carattere finanziario, cioè si vuol far passare questa proposta di legge, è chiaro che è necessario che si crei una determinata maggioranza in Consiglio. Ora questa maggioranza è evidente che possa crearsi qualora possano essere tenute presenti anche determinati obiezioni, determinati emendamenti, determinate proposte di correzione, che vengono da altre parti. Con ciò noi non abbiamo alcunché da eccepire su questa proposta di legge; porta la nostra paternità, l'abbiamo elaborata, l'abbiamo portata in commissione ed ora è in Consiglio, per noi questa legge, è evidente. Se però ci sono altri dubbi, i quali condividono l'iniziativa, condividono la sostanza della cosa, ma intendono apportare degli avvertimenti o delle modifiche o quant'altro, è evidente che noi siamo d'accordo che questo si discuta, nel senso di favorire il formarsi di una maggioranza. Ma detto questo, io non vedo per quale ragione noi dovremmo ritirare la legge. Per conto nostro, alla legge non dobbiamo cambiare neanche una virgola, salvo che non ci venga dimostrato il contrario, che ci siano magari determinate impostazioni che possano essere rettificate, ma a tutt'oggi e fino ad ora, questo non risulta. Noi quindi ci presentiamo qui a portare questa proposta di legge, e siamo disposti ad appoggiare una richiesta di rinvio, nel senso che sia motivata, come è stata motivata, per adempiere, quindi comunque per portare a termine l'iniziativa, sia pure modificata, ma ritirare la proposta; questo non vediamo per quale ragione dovremmo farlo. La richiesta di un rinvio, senza mandarla in commissione, di un rinvio quindi a future sedute, mi pare piú che sostenibile, perché ha dei precedenti nei lavori di questo Consiglio. Qui si tratterebbe semplicemente di passare questa proposta di legge dal punto dell'ordine del giorno X, al punto dell'ordine del giorno Y e nient'altro. Questo è stato fatto per il passato, è stato fatto più volte, senza che venissero fatte lagnanze o eccezioni da parte di qualsivoglia consigliere. Quindi noi rimaniamo in posizione di attesa. Noi abbiamo anche apprezzato l'intervento del cons. Volgger, nel senso che egli si è dichiarato, ha dato un giudizio positivo, sostanzialmente positivo, circa l'iniziativa, salvo determinate correzioni. Noi evidentemente opponiamo questo rinvio con questa motivazione, poiché intendiamo portare in porto, per quanto possibile, l'iniziativa, anche concedendo determinate modifiche. Quindi niente ritiro della proposta di legge; animo aperto invece a qualsiasi contributo che venga dal Consiglio, per arricchirlo, per cambiarlo, ma comunque per portarla sostanzialmente in porto, per creare questo fon-

do di solidarietà regionale, della quale la popolazione agricola ha urgente necessità.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta del cons. Volgger, che è rimasta la sola, perché il cons. Spoegler ha ritirato la sua.

La proposta è di rinvio pura e semplice, resta all'ordine del giorno, in coda, verrà trattato su richiesta dei proponenti. Chi è d'accordo?

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cosa? L'iniziativa spetterà a loro, no?

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sì, è chiaro, resta all'ordine del giorno... Ma, dico, l'iniziativa di venire alla Presidenza e dire: siamo pronti, resterà a loro. Mi pare semplice e chiaro, no?

(Interruzione)

PRESIDENTE: Un momento... È chiaro che resta all'ordine del giorno, ma il momento nel quale saranno maturate quelle cose che sono state esposte dal cons. Volgger, quel momento sarà messo in discussione. Quindi alla Presidenza verranno gli interessati, con i loro gruppi, per dire: a questo punto abbiamo raggiunto una certa intesa, può essere trattato...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Ma allora, che cosa volete fare? La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Secondo me, non è per insistere sulla proposta da me avanzata, evidentemente non ha avuto accoglienza – forse non me l'aspettavo nemmeno – ma comunque è chiaro che l'ordine del giorno del consiglio è già fatto, che il Consiglio – e il regolamento è stato rispettato – ha seguito le procedure fissate. Quindi, in questo momento, la legge è all'attenzione del Consiglio. Uno spostamento nella trattazione può essere chiesto ed effettuato, però l'ordine del giorno rimane e il disegno di legge, alla fine ma prima della presente tornata, deve venire trattato, perché tutte le procedure sono state esperite. Ecco perché io ho detto: signori miei, ritiratelo, per interrompere la procedura. Ci saranno altre possibilità, perché si fa la discussione generale, l'ordine del giorno del rinvio in commissione può essere presentato allora, voi mi direte, però è certo che non ritengo che i presentatori, se non hanno il potere di ritirare il disegno di legge, non abbiamo nemmeno il potere di ritirare l'ordine del giorno del Consiglio, che è fatto in base al Regolamento e che va rispettato.

PRESIDENTE: Dunque si vota sulla proposta del cons. Volgger di un rinvio puro e semplice della trattazione di questa legge. Resta chiaro che la legge va all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Metto in votazione la proposta del cons. Volgger: è approvata a maggioranza con 10 astensioni.

Passiamo al *disegno di legge n.* 9: « *Incarichi per consulenze collettive specializzate e modifiche alla legge regionale 5 gennaio* 1954, n. 1 ».

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa Libro fondiario, caccia e pesca, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Bolognani per la lettura della relazione di minoranza della Commissione legislativa del Libro fondiario.

BOLOGNANI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa del Libro fondiario, per la lettura della relazione.

CORSINI (P.L.I.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della 3ª Commissione legislativa finanze e patrimonio, per il parere finanziario.

MARGONARI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: Cons. Corsini, lei nella sua relazione concludeva con una proposta formale di rinvio?

CORSINI (P.L.I.): ... a quanto aveva detto il cons. Ceccon, cioè di farla nel momento in cui si apriva la discussione generale!

PRESIDENTE: Di rinvio puro e semplice...

(Interruzioni)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte mich jetzt als Präsident der zuständigen Kommission äußern. Die Gruppe der S.V.P. hat diesen Gesetzentwurf im Zusammenhang mit der Regelung der Programmierung gebracht, sei es was den Staat betrifft, sei es was die Region betrifft. Wir haben unsere Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf davon abhängig gemacht, wie das Programmierungsverfahren in erster Linie durch das einschlägige Staatsgesetz endgültig geregelt wird. Dieses Gesetz soll nach Zeitungsnachrichten und auch auf Grund eines Interviews, das der zuständige Minister gegeben hat, nun fertig sein und demnächst in den Ministerrat kommen. Dieser Gesetzentwurf ist auch im « Mondo economico » veröffentlicht worden und es sind darüber, wie schon im Regionalrat berichtet, gewisse Verhandlungen zwischen dem Staat einerseits, der Region und den Provinzen andererseits, im Gange. Wir haben hier berichtet, daß in Rom Mitte März eine Zusammenkunft stattgefunden hat, die jedoch noch nicht abschließend war; man beschloß dort, wieder zusammenzukommen, um die Einschaltung der Region und der Provinzen im staatlichen Programmierungsverfahren und damit auch das Verfahren in der Region zu klären. Da diese Klärung anscheinend nun nahe bevorstehen soll und es für uns von dieser Klärung abhängt, wie wir uns zu diesem Gesetzentwurf letzten Endes verhalten wollen, beantrage ich die Vertagung dieses Gesetzentwurfes, so daß er an das Ende der Tagesordnung rückt.

(Prendo la parola come presidente della commissione competente. Il gruppo della S.V.P. ha presentato questo disegno di legge in relazione alla regolamentazione della programmazione, sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti della Regione. La nostra presa di posizione dipende in prima linea dalla definitiva regolamentazione della procedura di programmazione attraverso la legge statale relativa. Secondo i giornali ed anche in base ad una intervista rilasciata dal Ministro competente, tale legge dovrebbe ormai esser pronta e passare quanto prima al Consiglio dei Ministri. Essa è stata pubblicata anche in « Mondo economi-

co » e si stanno conducendo trattative, come è già stato annunciato in Consiglio regionale, fra lo Stato da una parte e la Regione e le Province dall'altra. Abbiamo riferito qui in Consiglio che alla metà di marzo si è tenuto a Roma un colloquio, che però non ha raggiunto decisioni conclusive: è stato deciso di riunirsi ancora per chiarire l'inserimento della Regione e delle Province nella procedura della programmazione statale e perciò contemporaneamente la procedura nella Regione stessa. Poiché tale chiarimento sembra non sia lontano e poiché da esso dipende in fondo la nostra posizione nei confronti di questo disegno di legge, propongo di aggiornare il disegno di legge ponendolo alla fine dell'ordine del giorno.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Se ho inteso bene, come credo, il cons. Benedikter propone che la trattazione dell'attuale disegno di legge venga spostata nella trattazione, come è avvenuto per il precedente, pur rimanendo all'ordine del giorno. Ora, in qualità di presentatore, io dichiaro di accettare questa proposta, anche se la motivazione con cui il cons. Benedikter ha appoggiato la sua richiesta, può non essere condivisa, particolarmente per quanto ha riferimento alla programmazione e alle procedure che hanno da essere fissate con legge nazionale, poiché è da accettare fino ad un certo punto il condizionamento della opera di legislazione degli enti autonomi alla legislazione nazionale. Tuttavia, riconoscendo che il tema è completo, riconoscendo che è utile in questa materia avere, per quanto possibile, le idee chiare, nella maniera migliore – e con ciò mi riferisco anche alle idee della Giunta, evidentemente, non voglio fare offesa ai signori consiglieri – anche perché ritengo pure io che la legge per le procedure in campo nazionale abbia raggiunto un grado di preparazione sul quale, nei prossimi giorni, è sperabile si possano avere elementi più concreti, penso che un rinvio possa essere utile ai fini di una maggiore conoscenza, restando vero, tuttavia, che fin d'ora la Giunta esprime l'opinione che lo strumento al quale si vuol dar luogo, attraverso questa legge, ha sì riferimento alla programmazione economica, ma si colloca anche come uno strumento, a prescindere dalla programmazione economica, vale a dire come un nuovo strumento di attività e di azione amministrativa, che consenta alla Regione, sia sul piano della procedura che sul piano del merito, di poter utilizzare delle consulenze a carattere collettivo, cosa che attualmente non è, mentre da parte di privati, da parte di enti, si fa ricorso a formule e a modalità di questo genere e si ritiene pertanto che questo sia un criterio moderno di procedere, sia pure con riferimento alla programmazione, ma anche senza fare riferimento ad essa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dunque qui ci troviamo di fronte alla presa di posizione dell'on. Giunta, la quale dice: accetto il rinvio ma è meglio che le vediamo con chiarezza fin d'adesso le cose, perché da una parte si dice: domandiamo il rinvio, e la Giunta lo accetta, in attesa che esca questa normazione dello Stato sulle procedure per la programmazione. Noi non sappiamo se uscirà domani, perché si dice: sì, è già pronta, ma potrebbe darsi che passasse anche alcun tempo. Io avevo fatto la proposta di rinvio, precedentemente, ma motivandola in un modo diverso. La motivazione della nostra proposta di rinvio, era questa: fino al momento in cui si mantiene collegato, con questo disegno di legge e con le richieste che la Giunta fa al-

l'on. Consiglio di autorizzare questi stanziamenti, si mantiene collegato il problema della programmazione, mi pare che ci sia una contraddittorietà, perché la Giunta dice che la programmazione non la vuol fare su base regionale, e poi chiede di avere degli strumenti per fare degli studi in ordine alla programmazione. Avevo chiesto il rinvio fino a dopo che fosse stato presentato quel disegno di legge che, in sede di relazione accompagnatoria al bilancio 1965, è stato formalmente preannunciato, sul quale io esprimo, ho espresso tutti i miei dubbi di regolarità giuridica od altro, comunque quel disegno di legge preannunciato, il quale ci dice che cosa intende fare la Giunta in materia di programmazione. Dopo di allora noi sapremo se potremo autorizzare la Giunta a spendere una lira, dieci lire, cento lire, cento milioni, quello che occorrerà. Qui mi pare veramente – come ho concluso nella mia relazione – che si metta il carro dinanzi ai buoi. Ora rinviamola, ma rinviamola sapendo che esiste questo problema e che non si può inevitabilmente superare, dicendo: adesso uscirà la legge dello Stato; quando uscirà, fra il resto, noi non lo sappiamo. Mantenerlo all'ordine del giorno questo disegno di legge, lo manteniamo, ce lo trascineremo dietro, io credo, per alcune settimane. Ecco, non vorrei che l'accettazione del rinvio puro e semplice finisse per far perder d'occhio questi che sono problemi reali.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora la proposta di rinvio viene messa in votazione: è approvata all'unanimità.

La legge rimane all'ordine del giorno.

Passiamo al *disegno di legge n.* 48: « *Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale* ».

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa affari generali per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione finanza per la lettura del parere finanziario.

MARGONARI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, per un brevissimo intervento, che sarà unico, perché riassorbirà, in sostanza, anche la dichiarazione di voto. Io debbo confessare qui, dinanzi all'on. Consiglio, che non ho approvato a cuor leggero, in sede di commissione, questo disegno di legge. E voglio dire anche pubblicamente i motivi di questa sensazione che ho avuto e che ho anche ora, quando darò voto favorevole, sensazione di fare sotto certi aspetti qualche cosa di buono e sotto altri aspetti qualche cosa di meno buono. Capisco anche che quello che verrò dicendo potrà essere poco gradito al personale della Regione e potrà essere poco gradito anche al personale delle Province. A me dispiace, ma è meglio che si dica con molta franchezza, in una sede responsabile come questa, qual è il proprio pensiero. Noi ci troviamo a collaborare ancora una volta – sia pure per piccole cose, perché quello che il disegno di legge in se stesso contiene non è poi molto, ma ogni rottura di principio ha però anche per poco la sua importanza – ci troviamo a continuare su una strada e a collaborare in un in-

dirizzo che io ritengo non sia equo. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero tenere per norma quella di far sì che il trattamento economico e le condizioni giuridiche nelle quali sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fossero il più possibile uguali. Nel momento in cui noi vediamo che interi settori di dipendenti di amministrazioni dello Stato, trovano difficoltà a spuntare dei piccolissimi miglioramenti, che sono tali da dimostrare, da far rilevare come addirittura si manchi persino, per questa necessità di economia, di una obiettiva constatazione di cose, che dovrebbero essere, a occhio aperto, considerate inevitabili e necessarie, noi continuiamo ad aumentare questa disparità di trattamento. Io non credo che sia una cosa buona, questa, da un punto di vista psicologico, prima di tutto. Non credo che le Regioni verranno amate da gran parte della opinione pubblica, fuori da quella che presta direttamente servizio alle dipendenze delle amministrazioni regionali o delle amministrazioni provinciali, quando si debba constatare che nella stessa città, con le stesse necessità di spesa, con lo stesso indice di costo della vita, funzionari o impiegati, a pari grado, forniti degli stessi titoli di studio, dallo Stato ricevono X e dalla Regione ricevono X + 30%, X + 35%. È una cosa, signor Presidente della Giunta, che dobbiamo tener presente: non possiamo assolutamente sperare che l'opinione pubblica si rivolga favorevolmente verso le autonomie regionali, se le autonomie regionali danno questo esempio di scardinamento di un principio di giustizia distributiva, che è altrettanto importante, come quello della giustizia in senso assoluto. Voi vedete quali sono gli scioperi che si stanno ponendo in atto, vedete che tutto il settore dei dipendenti pubblici è in agitazione, vedete che ci sono categorie di dipendenti dallo Stato che versano in una condizione, che non voglio dire, non voglio qualificare, perché è assurda addirittura, addirittura anacronistica. Voi direte: noi, dal punto di vista della nostra piccola famiglia regionale, dobbiamo cercare di fare il possibile per elevare questo trattamento economico. Sì, questo è vero, questo è anche giusto e questo è anche un bene. D'altro canto la disparità è troppo evidente; suona troppo fortemente, e perciò io voglio sperare una cosa, pur dando il voto favorevole, come ho dato in commissione a questo disegno di legge, voglio sperare che ci sia un certo ripensamento da parte delle amministrazioni regionali e provinciali qui da noi, ma anche da parte delle amministrazioni delle cinque regioni a statuto speciale, non evidentemente per tornare all'indietro – quello che si è conquistato non si perde più – e neanche per far segnare quello che è un progresso comparativo, alla distanza già verificatasi ed attuatasi fra il trattamento economico dei dipendenti dello Stato e il trattameno economico dei dipendenti della Regione, ma vogliano fermarsi dall'aumentare questa disparità di trattamento economico. Se la differenza è oggi del 30%, non facciamo nulla per ridurre questa differenza del 30%, e se ci saranno promuovimenti di miglioramenti economici per i dipendenti dello Stato, parallelamente siano fatti anche per i dipendenti della Regione, ma non creiamo niente che possa far sì che quel 30% che ho indicato in via ipotetica diventi per opera nostra, il 32 o il 35 o il 40%. Secondo me questo è un pessimo servizio che si fa all'istituto regionale, un pessimo servizio che si fa alle autonomie regionali, oltre ad essere una disparità di trattamento, che non è neanche facilmente sopportabile, da un punto di vista morale. Perché, scusatemi, signori della maggioranza, non è sufficiente giustificazione, la vostra, di dire: ma al resto ci pensi il Governo. Non è sufficiente giustificazione, al resto ci pensi il governo. Ripeto, questa disparità esiste già. Facciamo tutto quel-

lo che è possibile, perché questa disparità non aumenti. Ecco, è stata più che altro una confessione, la mia, una confessione pubblica; ma con questo animo e con questi dubbi, io ho dato voto favorevole in commissione, lo ridarò un'altra volta qui, ma non sono proprio sicuro di fare qualche cosa che sia bene, in senso generale e totale.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Io desidererei, dopo l'intervento del cons. Corsini, fare alcune poche precisazioni, anche perché il suo intervento, francamente, ha portato ad una conclusione, che è solo in apparenza contraddittoria con lo sviluppo delle sue argomentazioni, perché le argomentazioni che ha svolto, fanno riferimento ad un'altra cosa, che non è nella legge. Quindi, praticamente, il cons. Corsini riconosce la validità del provvedimento, in quanto esso non è da collocare nell'ambito della carriera, nell'ambito del trattamento economico, ma viene a colmare una lacuna, per quanto riguarda una materia che è il rimborso di spese per i viaggi di missione, di trasferta, compiuti dai funzionari regionali. Quindi la legge in se stessa, anche da parte del cons. Corsini, riceve approvazione. Per quanto riguarda il tema sollevato in sede più generale, dal cons. Corsini, siamo tutti d'accordo su quello che ha detto in tesi generale. Egli poi ha espressamente detto che è difficile tornare indietro; anche questo è un discorso che pone un ulteriore motivo di meditazione e di difficoltà in questa materia, che evidentemente non è semplice. Io però posso assicurare una cosa: che non v'è alcuna intenzione, da parte dell'amministrazione regionale, di apportare modifiche al trattamento economico e all'attuale impostazione, che è stata risolta con legge di qualche anno fa, e sulla quale, evidentemente non ci sono richieste, neanche da parte dei sindacati. Pertanto posso accettare, sul piano generale, quanto il cons. Corsini ha detto, per quanto riguarda l'impostazione così di carattere più generale. La cosa rimane costantemente all'attenzione, allo studio, è motivo di preoccupazione, evidentemente, non solo della nostra regione ma anche delle altre, ma questa valutazione che all'inizio del suo discorso ha voluto dire: forse si offenderanno, si sentiranno toccati i dipendenti della Regione o della Provincia...

CORSINI (P.L.I.): Quando si dice che stanno bene, si sentiranno sempre toccati!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Io torno a ripetere che l'impostazione data faceva e fa riferimento ad uno *status*, che ha trovato regolamentazione sul piano giuridico, vuoi nella Regione, vuoi nelle due Province, che iniziative in corso per modificare, almeno per quanto riguarda la Regione, la situazione attuale, non vi sono e, se questo può servire a tranquillizzarlo, anche su un piano strettamente di coscienza. Avendogli fatto questa confessione, io penso che queste mie parole possano sufficientemente anche tranquillizzarlo da questo punto di vista.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolara: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Le disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali si applicano al personale della Regione, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

È posto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

(nel testo della commissione)

Ai dipendenti regionali, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui all'unità, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Salvo quanto previsto dal comma precedente per quanto concerne la misura dell'indennità di trasferta, per le missioni continuative e saltuarie in una medesima località nonché per quelle da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri si applicano le disposizioni statali.

È posto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 3

(nel testo della commissione)

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diara intera per ogni ora di missione. L'indennità medesima va arrotondata per eccesso a lira intera.

Per le missioni di cui al comma precedente l'indennità di trasferta non è dovuta nei casi previsti dalle norme statali.

Pongo in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 4

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono maggiorate del 20 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

È posto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

Per le missioni fuori del territorio della Repubblica al personale regionale competono le indennità di trasferta di cui all'art. 2, maggiorate del 50 per cento.

È posto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 6

Al personale dello Stato e di altri Enti pubblici, comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale, è attribuita una indennità integrativa pari all'eventuale differenza tra il trattamento che deriverebbe dall'applicazione a suo favore dei precedenti articoli e l'importo delle indennità ad esso spettante in base alle norme che regolano la materia nelle Amministrazioni di appartenenza.

È posto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 7

Fermo restando il diritto all'uso del posto letto per i funzionari di qualifica non inferiore ad ispettore generale, ai dipendenti regionali, che effettuano viaggi di servizio con percorso di notte, spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto a cuccetta.

È posto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 8
(nel testo della commissione)

Al personale regionale che debba compiere viaggi per esigenze di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità, quale rimborso per spese di viaggio, nella misura sotto indicata:

— *Lire 33 a km. per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;*
— *Lire 39 a km. per vetture di cilindrata superiore;*
— *Lire 11 a km. per motocicli e motoscooter sino a 125 cc. di cilindrata;*
— *Lire 15 a km. per motocicli e motoscooter di cilindrata superiore.*

Tranne che nei casi di comprovata urgenza, l'uso di tali mezzi non è ammesso quando il dipendente debba raggiungere località collegate da ferrovia o da altri servizi di linea.

L'autorizzazione all'uso di un proprio mezzo di trasporto è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale in base a domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso e previo accertamento che il medesimo è coperto da regolare e adeguata assicurazione.

È posto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 9

Agli operai di ruolo della Regione in servizio presso gli Ispettorati Distrettuali delle foreste e degli uffici di amministrazione delle foreste demaniali regionali non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

È posto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 10
(nel testo della commissione)

Al Presidente ed ai membri della Giunta regionale è data facoltà di usare il proprio automezzo per i viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio.

Il corrispettivo per l'uso dell'autovettura personale, comprensivo di ogni spesa, è stabilito come segue:

— *lire 33 per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;*
— *lire 39 per autovetture da oltre 800 a 1500 cc. di cilindrata;*
— *lire 45 per autovetture di cilindrata superiore.*

È posto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 11

Le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16 e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure:

— *lire 14.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;*
— *lire 20.000 per viaggi all'estero.*

È posto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 12

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario in corso in lire 10 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscrit-

to al cap. n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

È posto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È posto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 41

31 sì

3 no

7 schede bianche.

La legge è approvata.

Passiamo al *disegno di legge n.* 54: « *Modifica dell'art.* 4 *della legge regionale* 25 *luglio* 1962, *n.* 13 *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale* 7 *settembre* 1958, *n.* 23," *contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione* ».

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): (*legge*).

Vorrei completare con una iniziativa che la Giunta propone all'attenzione dell'on. Consiglio, dopo averla maturata recentemente per le ragioni che sono intuibili a tutti. La Giunta propone che l'attuale legge, anziché constare di un articolo 1, venga ad essere emendata con un nuovo articolo. La ragione è questa: durante l'*iter* di questa legge si è pervenuti, da parte dello Stato, al riconoscimento, con legge statale, della laurea in sociologia e di una laurea in scienze economiche e bancarie. Ora, poiché la laurea in sociologia riguarda in particolare l'istituto universitario che ha vita nella nostra regione, la Giunta ritiene doveroso, opportuno, che di questo nuovo titolo si abbia a tener conto anche nelle possibilità di inquadramento nei ruoli regionali. Perciò la Giunta propone un emendamento aggiuntivo a quell'articolo unico, che diventerà art. 1, che per la carriera direttiva del personale amministrativo, oltre ai diplomi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, in scienze economiche e matematiche, anche la laurea in scienze economiche e bancarie, scienze politiche, scienze politiche e sociali, in scienze politiche amministrative, in sociologia, in scienze statistiche. E propone poi la Giunta un nuovo art. 2, che per quanto concerne la carriera direttiva degli assistenti sociali, agli altri diplomi di laurea, venga aggiunto anche il diploma di laurea in sociologia. Io spero che anche questa proposta, che viene presentata così, proprio dato lo svolgimento dei tempi, data l'evoluzione dei tempi nei quali si è arrivati a queste conclusioni, abbia ad essere apprezzata, prima di tutto dai signori consiglieri, poi anche dagli studenti che vedono, in questa iniziativa della Regione, il primo atto da parte di un ente pubblico, che crea concrete prospettive anche per l'impiego ai fini di lavoro quotidiano, concrete prospettive da parte di un ente pubblico in Italia, dopo il riconoscimento della laurea, avvenuto in sede statale.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa affari generali per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Io credo che lei desideri che io legga tutti i titoli che sono richiesti per la carriera direttiva degli assistenti sociali. Questi sono: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze politiche ed amministrative, sociologia, pedagogia, lettere, filosofia, in lingua e letteratura straniera, medicina, unito ad un certificato di qualificazione professionale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Questo è per i laureati, evidentemente. Cioè ci sono quelle di prima, più le due nuove.

PRESIDENTE: C'era un articolo unico, adesso ci sono due articoli, cioè il primo è modificato e viene aggiunto un art. 2.

La parola al cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.): Prendo brevemente la parola solo per esprimere alla Giunta regionale e al suo Presidente un apprezzamento – che credo condiviso da tutte le parti del Consiglio regionale – in quanto con una tempestiva sensibilità, hanno voluto dare un riconoscimento pratico in un testo di legge al valore della laurea in sociologia che viene data dall'istituto di Trento, ora elevato a livello universitario. Credo che per noi questo debba rappresentare un augurio e un auspicio che tutti gli altri enti pubblici, enti locali, tengano in futuro conto, o aggiornino la loro legislazione o i loro statuti del personale, per tener conto, dar valore a questa laurea, che è una laurea dei tempi moderni in cui viviamo.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Articolo unico che diventa art. 1

La lettera h) dell'art. 4, *della legge regionale 25 luglio* 1962, *n.* 13, *viene sostituita dalla seguente:*

« *h) per la carriera direttiva del personale tecnico – Ufficio caccia e pesca –: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze biologiche* ».

L'emendamento è questo: «La lettera a) dell'art. 4, della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, viene sostituita dalla seguente: per la carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche e matematiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze politiche e amministrative, in sociologia, in scienze statistiche. »

È chiaro? Se nessuno prende la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato a maggioranza con 1 astensione. Con ciò è approvato anche l'art. 1, poiché l'emendamento sostituisce l'art. 1.

C'è un nuovo art. 2: *L'art.* 27, *primo comma della legge regionale* 23 *gennaio* 1964, *è sostituito dal seguente: « All'art.* 4 *della legge regionale* 25 *luglio* 1964, *n.* 13, *viene aggiunto il seguente punto: per la carriera direttiva degli assistenti sociali: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche e amministrative, in sociologia, in pedagogia, in lettere, filosofia, in lingue, letteratura straniera, in medicina, unito ad*

un certificato di qualificazione professionale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ».

Pongo in votazione questo nuovo art. 2: è approvato all'unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 40

32 sì

8 schede bianche.

Ci sarebbe adesso ancora da discutere la mozione dei cons. reg. de Carneri, Pruner, Sembenotti, riguardante la modifica dello Statuto della fondazione Mattei - Terme di Comano; però, sia da parte dei proponenti, che da parte di altri consiglieri, è stato chiesto di discuterla un'altra volta. Quindi non abbiamo nessun altro argomento da trattare.

Resta inteso quindi che domani non c'è seduta, perché abbiamo finito la discussione, salvo quei provvedimenti ancora da rivedere. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio, in particolare appena la Commissione competente avrà rivisto la legge sull'industria, che viene sollecitata dalla Giunta.

Quindi questa settimana non c'è seduta; ci sarà probabilmente la prossima settimana una seduta per la legge dell'industria. La seduta è tolta.

(*Ore* 13.25).